

STATUTO

"e-lab Organizzazione Di Volontariato"

Art. 1 – Costituzione e Denominazione

E' costituita una Associazione denominata "e-lab Organizzazione di Volontariato" (in breve "e-lab ODV").

L'Associazione viene costituita in conformità al dettato del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 177, recante il Codice del Terzo Settore, nel prosieguo Codice, e successive integrazioni e modificazioni e disposizioni attuative; a seguito dell'iscrizione nella relativa sezione del Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS) la denominazione resterà invariata.

L'Associazione userà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, la locuzione "Organizzazione di Volontariato" o l'acronimo "ODV" a norma e ai sensi del decreto legislativo.

L'Associazione riconosce la propria origine all'interno dell'esperienza spirituale e umana della comunità parrocchiale di San Biagio in Monza, in particolare per quanto riguarda l'opera, che da anni viene svolta nell'ambito oratoriale, di sostegno educativo – attuato attraverso una peculiare assistenza nello svolgimento dei compiti scolastici e una proposta mirata di laboratori creativi – a favore di bambini e ragazzi in età scolare, residenti nel territorio della Comunità Pastorale stessa.

L'Associazione opera inoltre a favore delle famiglie di appartenenza dei bambini / ragazzi frequentanti per favorire un migliore inserimento nel contesto socio-territoriale dell'intero nucleo familiare.

L'Associazione è apolitica, apartitica e dichiara di ispirarsi nella propria attività ai valori cristiani.

I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione dei soci alla vita associativa.

Art. 2 – Sede

L'Associazione ha sede legale in Monza.

Il trasferimento della sede associativa ad altro indirizzo nell'ambito dello stesso comune non comporta modifica statutaria.

Il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito dello stesso comune, nonché istituire sedi secondarie.

Art. 3 – Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 4 – Scopi e finalità

L'Associazione è indipendente e non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale perseguendo concreti fini di sostegno educativo anche al



fine di favorire un migliore inserimento nel contesto socio-territoriale dell'intero nucleo familiare.

Scopo dell'Associazione è quello di:

- sostenere ed affiancare iniziative atte a prevenire il disagio delle giovani generazioni, creando un clima di incontro e di solidarietà, nonché instaurare un rapporto di fiducia e di collaborazione necessario alla realizzazione di un proficuo lavoro educativo;
- svolgere attività di coordinamento con le agenzie educative presenti nel territorio in cui l'Associazione opera, al fine di creare una "rete" di collaborazione che possa permettere interventi educativi e formativi integrati;
- promuovere attività di accoglienza nei confronti di persone o famiglie bisognose.

Art. 5 – Attività di interesse generale

L'ODV (Associazione) svolge prevalentemente a favore di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni personali e gratuite dei volontari associati:

- a) interventi e servizi sociali;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- m) servizi strumentali ad Enti del Terzo Settore per enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da Enti del Terzo Settore;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti o erogazione in denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

In particolare, l'Associazione, con lo svolgimento delle attività di interesse generale indicate, si prefigge:

1. la realizzazione di un sostegno post scolastico, attraverso il comune impegno quotidiano (compiti e laboratori creativi ecc.), che accomuna tutti i ragazzi in età scolare, al fine di:
 - o creare contesti ed occasioni di aiuto reciproco e di collaborazione tra ragazzi, nel quale

diventi bello "fare con qualcuno", così da non emarginare i ragazzi con maggiori difficoltà;

- sostenere ed aiutare i bambini ed i ragazzi nei momenti di difficoltà, ricercando strategie adatte ai diversi stili cognitivi ed alle diverse situazioni di ciascuno per il successo scolastico;
- allestire opportunità di socializzazione tra i ragazzi;
- stimolare alla solidarietà ed alla condivisione i ragazzi già capaci ed attrezzati;
- offrire un aiuto nello studio "personalizzato" ed approfondito ai ragazzi che vivono situazioni di insuccesso o di disagio scolastico che possono compromettere la loro crescita serena;
- offrire un cammino umano a tutti i ragazzi che desiderano intraprendere un percorso formativo per elevare competenze nei processi di apprendimento e per favorire un migliore inserimento nella scuola e nella società.

2. la promozione di percorsi di sostegno a favore delle famiglie dei ragazzi coinvolti nelle attività dell'Associazione, ed in generale a tutte le famiglie presenti nella realtà locale in cui l'Associazione opera;

3. l'organizzazione di percorsi di formazione a favore di quanti operano nell'ambito educativo, siano essi operatori del privato sociale o docenti delle scuole del territorio.

Per la realizzazione e il perseguimento di tali obiettivi, l'Associazione avrà particolare riguardo nel curare i rapporti con qualsiasi altra agenzia educativa, pubblica o privata, che condivida le specifiche finalità della stessa.

L'Associazione potrà svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione, pubblica o privata, nell'ambito degli scopi statutari, oppure associarsi con altre istituzioni, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 117/2017.

L'Associazione potrà altresì svolgere attività diverse che siano secondarie e strumentali a quelle di interesse generale, come individuate con delibera del Consiglio e dei limiti consentiti dalla legge. In relazione a tali attività, verrà data menzione nei documenti di bilancio del carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale.

Art. 6 – Associati

L'Associazione deve avere un numero di componenti non inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato.

Sono Associati, oltre a coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo, tutti coloro che, persone fisiche maggiorenni, organizzazioni di volontariato, enti del Terzo Settore, persone giuridiche, associazioni ed enti senza scopo di lucro, ne condividano gli scopi e le finalità, aderiscano volontariamente all'Associazione ed intendano partecipare alle attività della stessa.

Il numero degli enti del Terzo Settore o altri enti senza scopo di lucro Associati non deve essere superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

La qualifica di Associato si acquisisce mediante domanda scritta di iscrizione su apposito modello, presentata al Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo esamina le richieste di nuove adesioni in occasione della prima riunione successiva alla data di presentazione della domanda, e comunque entro tre mesi alla domanda, e delibera in merito.

L'ammissione deve essere comunicata all'interessato in forma scritta entro 15 (quindici) giorni dalla delibera di Consiglio ed annotata entro il medesimo termine sul libro degli Associati con anzianità dalla delibera di Consiglio.

Entro il medesimo termine di 15 (quindici) giorni dalla delibera, il Consiglio, in deroga all'art. 23 comma 2 del Codice, senza obbligo di motivazione, comunica all'interessato in forma scritta il rigetto della domanda di ammissione. In tal caso, in deroga all'art. 23 comma 3 del Codice, l'interessato non può appellarsi all'Assemblea affinché si pronunci sulla domanda non accolta.

L'Associato può recedere volontariamente, a mezzo comunicazione scritta di dimissioni inviata al Consiglio Direttivo e ha effetto con lo scadere dell'anno sociale in corso; il recesso deve essere comunicato agli altri soci.

Le dimissioni sono sempre accettate dal Consiglio, ma l'Associato resta obbligato nei confronti dell'Associazione ove si sia reso debitore nei suoi confronti. Le dimissioni vengono annotate nel Libro degli Associati entro 15 (quindici) giorni dalla data di effetto.

La qualifica di Associato si perde quando l'Associato:

- 1) svolta attività o atti contrari agli scopi statuari dell'Associazione;
- 2) senza giustificato motivo, non adempia, nei termini previsti dal presente statuto, al pagamento della quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo;
- 3) in qualunque modo arrechi danni morali o materiali all'Associazione;
- 4) per indegnità.

L'esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo. Il provvedimento di esclusione deve essere comunicato entro 15 (quindici) giorni dalla decisione per iscritto all'Associato e deve essere motivato. In ogni caso il provvedimento di esclusione non libera l'Associato dall'obbligo del pagamento delle eventuali somme ancora dovute all'Associazione. L'esclusione viene annotata nel Libro degli Associati entro 15 (quindici) giorni con effetto dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.

Gli Associati esclusi o radiati potranno opporsi per iscritto contro il provvedimento del Consiglio, inviando apposito ricorso all'Assemblea entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del provvedimento; il ricorso non sospende l'esecutività dell'iniziale esclusione o radiazione.

Il ricorrente esporrà le proprie ragioni e l'Assemblea dovrà deliberare in merito alla esclusione o eventualmente alla revoca del provvedimento di esclusione, con immediato reintegro dell'Associato nei propri diritti e doveri con conseguente annotazione nel Libro degli Associati entro 15 (quindici) giorni dalla delibera di reintegro.

Ove l'Assemblea confermi l'esclusione, l'Associato ha facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria entro 6 (sei) mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione, come previsto ai sensi dell'art. 24 C.C.

Il numero degli Associati è illimitato e include le seguenti categorie:

- a) Fondatori, sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo;
- b) Ordinari, sono coloro che aderiscono all'Associazione successivamente alla sua costituzione;
- c) Volontari, sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione, operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali.

L'adesione all'Associazione quale Volontario comporta per l'Associato il dovere di contribuire alla realizzazione delle finalità dell'Associazione stessa, l'impegno alla formazione personale e l'attenzione agli ideali ed ai valori espressi dall'Associazione.

Gli Associati hanno tutti la medesima parità di diritti e doveri nei confronti dell'Associazione.

In deroga all'art. 24 co.1 del Codice, gli Associati hanno diritto di voto e possono essere eletti alle cariche sociali dal momento dell'iscrizione nel Libro degli Associati.

Ciascun Associato ha diritto ad un voto senza regime di favore per categorie di Associati.

Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita associativa.

Gli Associati sono tenuti:

- a) al pagamento della quota annuale di associazione stabilita dal Consiglio Direttivo;
- b) all'osservanza delle norme dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

Per i nuovi Associati la quota associativa deve essere corrisposta entro 30 (trenta) giorni dall'iscrizione e vale per l'anno sociale in corso.

La quota associativa annuale deve essere versata entro 60 (sessanta) giorni dall'inizio dell'anno sociale e comunque non oltre l'assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio precedente.

Trascorso tale termine l'Associato verrà automaticamente considerato moroso; l'Associato moroso, nei 30 (trenta) giorni successivi all'assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio precedente, potrà sanare la sua posizione versando l'intera quota sociale maggiorata dell'indennità di mora stabilita dal Consiglio Direttivo in sede di delibera della quota annuale.

Trascorso senza esito il maggior termine per mettersi in regola con il pagamento della quota, il Consiglio Direttivo, nella prima riunione utile, delibera la decadenza dell'Associato per mancato pagamento della quota, comunicandolo all'interessato per iscritto entro 15 (quindici) giorni dalla decisione.

Gli Associati non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea, non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Gli Associati devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro; l'attività di volontariato non è dunque retribuita in nessun modo.

Le prestazioni fornite dagli Associati sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite. Agli Associati possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate, secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti, preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo conformemente a quanto stabilito dal D. Lgs. 117/2017.

Gli Associati non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

L'Associazione, in quanto ODV, è tenuta a stipulare apposita assicurazione per i Volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 7 – Patrimonio e mezzi di funzionamento

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dalla dotazione iniziale versata al momento della costituzione;
- dai beni mobili e immobili successivamente acquisiti;
- dai fondi di riserva deliberati dall'Assemblea e costituiti con gli avanzi di gestione;
- donazioni e lasciti testamentari vincolati dal benefattore a incremento del patrimonio.

I mezzi di funzionamento dell'Associazione sono costituiti:

- dalle quote associative;
- dai contributi di privati;
- dai contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;
- dai contributi di organismi internazionali;
- dalle donazioni, dalle liberalità, dai lasciti testamentari non vincolati, dall'incremento del patrimonio;
- dai rimborsi derivanti da convenzioni;
- dalle rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;
- dai fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore;
- da proventi derivanti da attività diverse.

Le quote associative non sono trasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un associato, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

Art. 8 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente ed il Vice-Presidente;

- d) l'Assistente Spirituale;
- e) il Segretario / Tesoriere
- f) l'Organo di controllo e della revisione legale dei conti, qualora la loro istituzione venga deliberata dall'Assemblea dei soci o divenga obbligatoria per legge.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo, nemmeno qualora rivestano la funzione di Presidente, Vice-Presidente, Segretario o Tesoriere.

Art. 9 – Assemblea degli Associati

L'Assemblea è costituita da tutti gli Associati ed è l'organo sovrano dell'Associazione.

Ogni Associato può farsi rappresentare in Assemblea da altro Associato, mediante delega scritta, e ciascun Associato può essere portatore di una sola delega.

All'Assemblea possono partecipare, senza diritto di voto, eventuali soggetti terzi che siano stati formalmente invitati dal Presidente ed accettati dall'Assemblea.

Le riunioni dell'Assemblea possono tenersi in qualunque luogo, purché nel territorio italiano.

L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante avviso di convocazione affisso presso la sede dell'Associazione e consegnato e/o inviato con lettera non raccomandata, anche via fax o posta elettronica, a ciascun Associato, almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno e l'ora, il luogo e l'ordine del giorno.

Nell'avviso di convocazione può essere anche fissato il giorno e l'ora per la seconda convocazione della riunione.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio di esercizio (rendiconto di cassa) e comunque deve essere convocata ogni qualvolta si renda necessario per le esigenze dell'Associazione. Inoltre il Presidente deve convocare l'Assemblea entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta presentata da almeno due membri del Consiglio Direttivo o da un terzo degli Associati. I richiedenti devono anche contestualmente presentare anche l'ordine del giorno.

Le riunioni dell'Assemblea sono presiedute dal Presidente, in subordine dal Vice-Presidente o, in caso di loro assenza o impedimento, da persona designata a maggioranza dall'Assemblea stessa.

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli Associati, presenti in proprio o per delega. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli Associati presenti.

Gli Associati possono partecipare alle Assemblee anche con mezzi telematici, purché sia possibile identificarne l'identità e garantirne l'intervento e l'espressione del voto e che tale modalità di partecipazione sia espressamente indicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, salvo che per i casi in cui la legge o il presente Statuto prevedano diverse maggioranze.

Compete all'Assemblea degli Associati:

- adottare le linee di indirizzo delle attività associative, vincolanti anche per il Consiglio Direttivo;
- eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo, scegliendoli tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli Enti associati;
- eleggere e revocare, quando previsto, l'Organo di controllo e della revisione legale dei conti;
- esaminare le questioni proposte dai richiedenti o dal Consiglio Direttivo;
- approvare il programma delle attività;
- approvare il bilancio di esercizio, con le specifiche forme previste dal Codice del Terzo Settore e la relazione sulle attività svolte nell'esercizio;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare su ricorsi all'esclusione degli Associati;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto, alla sua competenza.

L'Assemblea è altresì competente in ordine allo scioglimento e alla liquidazione dell'Associazione e sulla conseguente devoluzione dal suo patrimonio nel rispetto del successivo art. 17.

Le deliberazioni di modifica dello Statuto, trasformazione, fusione, scissione dell'Associazione, sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli Associati in prima convocazione, e qualunque sia il numero degli Associati in seconda convocazione, comunque con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione, la nomina del Liquidatore e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati (previsione inderogabile ai sensi dell'art. 21, c.3 del C.C.) sia in prima che in seconda convocazione.

Di ogni riunione di Assemblea deve essere redatto il verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante, è inserito nell'apposito Libro Verbali.

Art. 10 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 9 (nove) componenti.

Tutti i Consiglieri delle Organizzazioni di Volontariato sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli Enti associati. Si applica l'art. 2382 del Codice Civile.

Il Consiglio Direttivo resta in carica fino alla approvazione del bilancio del terzo anno successivo alla sua elezione e i suoi componenti possono essere rieletti.

01

15

I Consiglieri possono essere dichiarati decaduti dal Consiglio stesso se assenti ingiustificati a tre riunioni consecutive.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i propri componenti il Presidente ed il vice-Presidente; i primi vengono eletti nell'atto costitutivo.

Il Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta, nomina il Segretario dell'Associazione e ne definisce i compiti e la durata dell'incarico.

Spetta al Consiglio Direttivo la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Esso ha anche facoltà di procedere alla compilazione di eventuali regolamenti per il buon funzionamento dell'Associazione e delle sue attività.

Compete in particolare al Consiglio Direttivo:

- fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea;
- deliberare in merito alle domande di adesione di nuovi Associati;
- deliberare in merito all'esclusione degli Associati e alla decadenza dei Consiglieri;
- deliberare in merito alla quota annuale da richiedere agli Associati;
- predisporre il bilancio annuale consuntivo, unitamente alla relazione sull'attività, e sottoporli all'Assemblea per l'approvazione;
- determinare il piano di lavoro in base alle linee d'indirizzo contenute nel programma generale indicato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e urgenza;
- deliberare l'assunzione di dipendenti o collaboratori, nei limiti consentiti dalla legge e dalle disponibilità di bilancio;
- curare i rapporti con altre Associazioni o presenze educative territoriali sia private che pubbliche; istituire gruppi o sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo;
- predisporre il bilancio sociale ove ne ricorrano i presupposti ai sensi di legge;
- proporre all'Assemblea l'Ente a cui devolvere il patrimonio in caso di scioglimento.

Sarà facoltà del Consiglio Direttivo preparare il Regolamento che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'Associazione.

Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio Direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

In sostituzione del Consigliere dimissionario o comunque cessato, subentra il primo tra i non eletti. Qualora non vi siano non eletti, il Consiglio Direttivo rimane comunque in carica fino alla scadenza del mandato in corso, fatto salvo quanto previsto al successivo capoverso (cessazione di almeno la metà del Consiglio Direttivo).

Qualora venga meno la metà del Consiglio Direttivo, decade l'intero Consiglio e il Presidente deve convocare, entro 30 (trenta) giorni, l'Assemblea per nuove elezioni.

Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente o a un Comitato Esecutivo – appositamente nominato al proprio interno – l'ordinaria amministrazione.

Il Comitato Esecutivo potrà essere istituito dal Consiglio scegliendo tre membri al proprio interno ed attribuendogli precise deleghe e poteri nei limiti di legge e statutari.

Le riunioni dell'eventuale Comitato Esecutivo devono essere verbalizzate in apposito Libro Verbali.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno ogni 6 (sei) mesi e quando ne facciano richiesta almeno tre dei suoi componenti. In questo caso, la riunione deve essere convocata entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della richiesta.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono tenersi in qualunque luogo, purché nel territorio italiano.

Il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal Presidente ovvero, nel caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente e, in subordine, dal Consigliere più anziano d'età.

La convocazione deve essere comunicata per iscritto a ciascun Consigliere, anche a mezzo fax o posta elettronica, almeno tre giorni prima della riunione e deve contenere il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno. Solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle 24 (ventiquattro) ore precedenti.

In caso di particolare urgenza, la convocazione potrà essere effettuata anche verbalmente o tramite telefonata.

Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente anche in carenza di convocazione quando sono presenti tutti i Consiglieri e nessuno si oppone a deliberare.

I Consiglieri possono partecipare alle riunioni anche con mezzi telematici, purché sia possibile identificarne l'identità e garantirne l'intervento e l'espressione del voto.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei componenti.

Alle riunioni possono essere invitati dal Presidente anche esperti specializzati in determinate materie, o collaboratori, senza alcun diritto di voto, per fornire spiegazioni / elementi importanti per le delibere consiliari.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti.

Tuttavia, il Consiglio Direttivo delibera con i due terzi dei suoi componenti in carica per le delibere relative:

- alle domande di adesione di nuovi Associati;
- all'esclusione degli Associati e alla decadenza dei Consiglieri;
- all'assunzione di dipendenti con contratto di lavoro subordinato;

OT

- ad argomenti di straordinaria amministrazione (ove di competenza del Consiglio stesso).

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, da iscrivere nel Libro Verbali del Consiglio Direttivo.

Art. 11 – Presidente e Vice-Presidente

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri.

Il Presidente:

- è il Legale Rappresentante dell'Associazione e la rappresenta anche in giudizio; cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- è autorizzato a eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura e di qualsiasi tipo da Pubbliche Amministrazioni, Enti, Istituzioni e da Privati, rilasciandone liberatorie e quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione di fronte a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell'eventuale Comitato Esecutivo, dei quali cura anche l'ordinato svolgimento dei lavori, dopo aver controllato la loro regolare costituzione e la validità delle deleghe;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva;
- può dare delega ad altro Consigliere per compiere specifici atti di sua competenza;
- può essere delegato dal Consiglio Direttivo per compiere specifici atti.

Il Vice-Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo fra suoi membri, sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento o assenza; di fronte ai Soci, ai terzi, a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice-Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 12 – Assistente Spirituale

L'Assistente Spirituale, scelto dal Consiglio Direttivo in accordo con il Responsabile della Comunità Pastorale cui afferisce la Parrocchia di San Biagio in Monza, avrà il compito di verificare che le attività svolte dall'Associazione siano in diretta sintonia con i principi cristiani a cui la stessa si ispira. Lo stesso non dovrà necessariamente associarsi e potrà partecipare, senza diritto di voto, ad ogni singolo Consiglio Direttivo e all'Assemblea degli Associati, limitando il proprio intervento alle funzioni a lui demandate.

Art. 13 – Segretario / Tesoriere

Il Segretario / Tesoriere viene eletto dal Consiglio Direttivo anche al suo esterno, ma scegliendolo fra gli Associati.

Il Segretario / Tesoriere cura la contabilità dell'Associazione, redige i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; ha inoltre la responsabilità della corretta tenuta dei libri sociali.

Egli esercita inoltre ogni altra funzione ad esso demandata dall'Assemblea, dal Consiglio Direttivo e dal Presidente.

La carica può anche essere disgiunta a due distinte persone, in relazione al volume dell'attività associativa, che assumeranno rispettivamente la qualifica di "Segretario" e "Tesoriere".

Art. 14 – Organo di controllo e della revisione legale dei conti

La nomina di un Organo di controllo, anche monocratico, è stabilita dall'Assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario, mentre è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. n. 117/2017.

La composizione, le competenze e le funzioni dell'Organo di controllo sono indicate dall'art.10 del D.Lgs. n. 117/2017.

L'Organo di controllo rimane in carica per 3 (tre) anni e può essere rieletto; l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

L'Organo di controllo esercita i poteri e le funzioni previsti dall'art. 30 del Codice.

L'Organo di controllo esercita anche le funzioni di revisione legale dei conti (la cui nomina è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. n. 117/2017).

Non può essere nominato Revisore legale un componente del Consiglio Direttivo o eventuali dipendenti dell'Associazione. Il Revisore legale provvede al controllo della correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di Statuto. In particolare: provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il suo parere mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi, effettua verifiche di cassa e banca. Il Revisore deve inoltre predisporre una relazione ad illustrazione del bilancio consuntivo.

Il Revisore può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, dura in carica 3 (tre) anni e può essere rieletto.

Art. 15 – Esercizio sociale e bilancio di esercizio

L'esercizio sociale decorre dal 1° settembre e termina il 31 agosto di ogni anno.

Alla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo redige il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il bilancio di esercizio potrà essere redatto nella forma di rendiconto per cassa nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 13 comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.

In entrambi i casi il bilancio di esercizio deve essere redatto conformemente ai formati e ai dettami stabiliti dalla normativa vigente.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Il bilancio di esercizio deve essere portato a conoscenza dell'Organo di controllo e Revisore (se nominati) almeno 30 (trenta) giorni prima della presentazione all'Assemblea.

Il bilancio sottoposto all'approvazione dell'Assemblea è corredato dalla Relazione dell'Organo controllo e Revisione (se nominato).

Nei casi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. n. 117/2017, l'Associazione ha l'obbligo di redigere e adottare il Bilancio Sociale.

Dopo l'approvazione in Assemblea il bilancio sarà depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Gli avanzi di gestione devono essere destinati unicamente alla realizzazione delle attività di interesse generale e diverse ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.

E' in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a Fondatori, Associati, Lavoratori e Collaboratori, Amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 16 – Libri dell'Associazione

L'Associazione ha l'obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:

- a) il libro degli Associati o aderenti;
- b) il libro dei Volontari che svolgono le attività in modo non occasionale;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e di eventuali altri Organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'Organo cui si riferiscono.

Gli Associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta scritta indirizzata al Consiglio Direttivo il quale, entro 30 (trenta) giorni fisserà, previo accordo con l'Associato richiedente, una data per consentirne l'esame in sede.

Art. 17 – Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Qualora lo scopo dell'Associazione divenga impossibile o di scarsa utilità, o il patrimonio divenga insufficiente, e in genere ogni qualvolta ricorrano le cause di estinzione previste dall'art. 27 del Codice Civile, l'Associazione si scioglierà. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, soddisfatte le passività eventualmente presenti in bilancio, dovrà essere devoluto a cura del Liquidatore, tenuto conto delle indicazioni dell'Assemblea, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa disposizione imposta dalla legge, ad altra

Organizzazione di Volontariato che persegue finalità analoghe, con qualifica di ente del Terzo Settore ovvero, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 18 – Norme di rinvio

Per quanto non è previsto nel presente Statuto, si applicano le norme del Codice Civile, del D.Lgs. n. 117/2017 e ss.mm. e integrazioni, nonché della vigente normativa nazionale e regionale in materia.

Il presente Statuto entra in vigore nel momento in cui viene approvato dall'Assemblea e registrato presso gli uffici competenti.

Ai sensi dell'art. 101 c.10 del D.Lgs. n. 117/2017 le norme di carattere fiscale o generale introdotte dal decreto stesso e che sono legate all'istituzione del R.U.N.T.S. (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) o all'ottenimento del parere positivo della Commissione Europea entreranno in vigore a decorrere dal periodo d'imposta successivo all'autorizzazione della Commissione Europea e, comunque, non prima del periodo d'imposta successivo a quello di operatività del R.U.N.T.S.

Nel periodo transitorio sono fatte salve le norme agevolative previste dal D.Lgs. 460/97 per l'Associazione quale Onlus di diritto.



et



VERBALE ASSEMBLEA ASSOCIATI DI E-LAB ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO DEL 14 DICEMBRE 2023

Il giorno 14 dicembre 2023, alle ore 20.30, a seguito di regolare convocazione, in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima, presso la sede dell'associazione in Monza – Via L. Manara 10 – si tiene l'Assemblea degli Associati di E-LAB ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO, per trattare e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) approvazione del bilancio dell'esercizio 01/09/2022-31/08/2023 e della relativa relazione accompagnatoria;
- 2) attività previste per l'anno 2023-24;
- 3) modifica Statuto, per - adeguamento a quanto previsto dalla nota del Ministero del Lavoro del 30/11/21 (divieto di cooptazione, previsto all'art.9 dello Statuto); – conferimento poteri alla Presidente
- 4) richiesta personalità giuridica; conferimento poteri alla Presidente;
- 5) varie ed eventuali.

Sono presenti, in proprio o per delega, no. 17 soci, come da foglio presenze conservato agli atti.

Per il Consiglio Direttivo sono presenti la Presidente Cristina Maria Tomatis ed i Consiglieri Paola Cairolì e Maria Antonia Civati; assenti giustificati Michele Adinolfi, Elena Carla Magni, don Umberto Oltolini e Federica Salvioni.

Per le presenze di cui sopra, l'assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare.

Assume la presidenza la Presidente dell'associazione Sig.a Cristina Maria Tomatis; segretaria è la Sig.a Maria Antonia Civati.

- 1) Approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio 01/09/2022-31/08/2023 e della relativa relazione accompagnatoria

Con il consenso della Presidente, prende la parola la Consigliera Maria Antonia Civati, che dà lettura della relazione accompagnatoria per la parte riguardante Rendiconto di Cassa dell'esercizio 1/09/2022-31/08/2023, che si chiude con un disavanzo di gestione di euro 26.312,66, e con una disponibilità finanziaria di euro 33.814,52. Viene sottolineato che il disavanzo è dovuto sia all'impegno dedicato a progetti ed attività che hanno visto la partecipazione di e-lab solo come partner e non con progetti individuali, sia ai tempi tecnici necessari per la rendicontazione dei progetti, indispensabile per la liquidazione dei finanziamenti pre-stanziati, tempi che frequentemente comportano l'incasso del finanziamento nel nostro anno sociale successivo. Ad integrazione di quanto indicato nella relazione accompagnatoria viene comunicato che alla data dell'assemblea sono stati accreditati a favore dell'associazione le quote spettanti per la partecipazione a progetti che vedono e-lab come partner dell'Oratorio San Biagio (progetto "I Girasoli") e della Parrocchia



S. Pio X (progetto "GACI") – per complessivi euro 12.613,00), oltre che la quota 5x1000 (euro 3.961,91, anno fiscale 2020, dichiarazioni redditi 2021). Nei prossimi giorni dovrebbe essere accreditata da Fondazione della Comunità di Monza e Brianza l'importo di euro 2.000,00, quale "sostegno dal territorio" raccolto a fronte del progetto "Ho tempo per te. Percorsi extrascolastici su misura".

Viene successivamente data lettura della relazione sulle attività svolte.

Resi alcuni chiarimenti alle domande poste dai soci, l'Assemblea, all'unanimità

DELIBERA

di approvare il bilancio dell'esercizio 01/09/2022-31/08/2023 e la relazione accompagnatoria, nelle risultanze presentate.

2) attività previste per l'anno 2023-24

Le attività previste per l'anno sociale 2023-24 proseguono quelle già attuate nell'anno 2022-23. La seconda annualità del progetto "GACI" comprenderà quelle precedentemente previste dal progetto "I Girasoli" che cambierà nome trasformandosi in "SMS"; proseguiranno i "Un sabato per te", che prevedono attività di compiti e di gioco in una mattina al mese nella giornata di sabato.

Anche per quest'anno il Doposcuola sarà aperto per due pomeriggi durante le vacanze natalizie, uno per i bambini della Primaria ed uno per i ragazzi della Secondaria di Primo Grado. Analoga attività sarà messa in atto durante le vacanze pasquali.

Anche nell'anno 2023-24 e-lab è partner di un progetto finanziato da Regione Lombardia intitolato "Generiamo"; il progetto viene attuato dallo stesso gruppo del precedente progetto "Integra". All'interno del progetto, si proseguirà con il lavoro su DSA che vedrà interventi individualizzati di accompagnamento proposti a ragazzi di origine immigrata.

È stato approvato il progetto "Ho tempo per te" presentato alla Fondazione della Comunità di Monza e Brianza. Esso prevede interventi educativi individualizzati per ragazzi con difficoltà comportamentali al fine di capirne l'origine, progettare nuovi interventi e/o indirizzare le famiglie a servizi più idonei qualora il Doposcuola non fosse sufficiente ad affrontarle.

3) modifica Statuto, per – adeguamento a quanto previsto dalla nota del Ministero del Lavoro del 30/11/21 (divieto di cooptazione, previsto all'art.9 dello Statuto); – conferimento poteri alla Presidente.

La segretaria precisa che per mero errore formale nell'OdG dell'assemblea in merito alla cooptazione è stato richiamato l'art.9 anziché l'art.10 dello statuto; i presenti prendono atto del refuso e si dichiarano tutti sufficientemente informati per procedere regolarmente alla discussione del punto all'OdG.

La Presidente illustra che, con circolare del 30/11/2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, viene previsto che all'interno degli Enti del Terzo Settore non possa essere prevista la cooptazione di membri del Consiglio Direttivo, qualora venga a mancare il numero dei Consiglieri previsto. La previsione era inserita nello Statuto dell'associazione visto quanto indicato all'art. 3, co.2, del Codice del Codice del Terzo Settore ("CTS"): "per



quanto non previsto dal presente Codice, agli enti del Terzo settore si applicano, in quanto compatibili, le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione" e dei rinvii, nel medesimo CTS, alle norme del Codice civile in materia di società di capitali.

La circolare del 30/11/2021, stabilisce invece che *"non si ritiene che per le associazioni del Terzo Settore si possa ricorrere alla cooptazione di uno o più amministratori in sostituzione di quelli eletti; appare inoltre non conforme al Codice del Terzo Settore una espressa clausola statutaria in tal senso"*.

Per quanto sopra, viene chiesto agli Associati di conferire alla Presidente dell'associazione delega per la modifica dello Statuto, modifica che comporterà la cancellazione dell'attuale paragrafo 11 dell'art. 10 dello Statuto e precisamente la seguente dizione: *"Qualora non vi siano non eletti, il sostituto è cooptato dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti."*, che verrà sostituito con il seguente *"Qualora non vi siano non eletti, il Consiglio Direttivo rimane comunque in carica fino alla scadenza del mandato in corso, fatto salvo quanto previsto al successivo capoverso (cessazione di almeno la metà del Consiglio Direttivo)."*

L'assemblea, all'unanimità, delibera di conferire alla Presidente tutti i più ampi poteri di modifica dell'art. 10 dello Statuto come sopra descritto, nonché apportare eventuali integrazioni e/o modificazioni per renderlo conforme al dettato normativo dando fin d'ora per rato e valido il suo operato.

4) Richiesta di personalità giuridica; conferimento poteri alla Presidente

L'attuale forma giuridica dell'associazione prevede che gli Associati siano personalmente responsabili delle obbligazioni finanziarie assunte dall'associazione. Prevede inoltre, in capo alla Presidente dell'associazione, le responsabilità che derivano – tra l'altro – dall'assunzione diretta da parte dell'associazione del personale che opera presso il servizio di Doposcuola.

L'acquisizione della personalità giuridica è una caratteristica facoltativa dell'ente. Per un'associazione, acquisire la personalità giuridica significa fornire garanzie e certezza del diritto ai terzi. Significa inoltre poter usufruire di un regime di responsabilità limitata nei confronti dei creditori: in altre parole, per gli eventuali debiti o obbligazioni di natura civilistica contratti dall'ente risponderà solamente quest'ultimo con il proprio patrimonio e non anche i singoli associati con il loro patrimonio personale.

Il codice del Terzo Settore ha voluto incentivare il "passaggio" al registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) e l'ottenimento della personalità giuridica tramite tale iscrizione, distinguendosi radicalmente dal procedimento previsto per gli enti che volessero acquisire tale personalità rimanendo fuori dal Terzo settore.

La disciplina per l'acquisto della personalità giuridica delle associazioni del Terzo settore, OdV come la nostra associazione, deriva dall'iscrizione dell'ente nel registro unico, a due condizioni: che lo statuto sia conforme alle regole inderogabili del Terzo settore, e che l'ente sia dotato di un patrimonio minimo predeterminato dalla legge in euro 15.000.

Il riconoscimento della personalità giuridica prevede che la richiesta sia presentata esclusivamente tramite Notaio che effettui la verifica (oltre che della conformità statutaria alle norme del codice del Terzo settore) della sussistenza del patrimonio minimo previsto



Settore. La Consigliera Dr.a Cairoli riferisce che al Notaio dovrà essere presentato un bilancio annuale oppure una situazione patrimoniale redatta dal Consiglio che non potranno risalire a più di 120 giorni prima della data dell'atto (o verbale) notarile e i documenti dovranno essere asseverati da un Revisore dei Conti; considerato dunque l'intervento del Revisore dei Conti e l'intervento del Notaio, si ipotizzano a carico dell'associazione costi per l'importo massimo di euro 3.000 circa. La Dr.a Cairoli rende le delucidazioni in merito richieste dai presenti.

Per quanto sopra, viene chiesto agli Associati di conferire alla Presidente dell'associazione delega per la richiesta di riconoscimento della personalità giuridica per l'associazione e-lab OdV.

L'assemblea, all'unanimità, delibera di procedere alla richiesta di personalità giuridica e di conferire alla Presidente tutti i più ampi poteri per la richiesta di acquisizione della personalità giuridica per l'associazione, dando fin d'ora per rato e valido il suo operato.

Non essendoci altro da deliberare, e nessuno chiedendo la parola per il punto 5) varie ed eventuali, la Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 22.45



La Presidente
Cristina Maria Tomatis

Cristina Maria Tomatis

La Segretaria
Maria Antonia Civati

Maria Antonia Civati

